



AVV. LUIGI MENNELLA – AVV. ANDREA DI LECCE

80059 Torre del Greco (NA) – via Vittorio Veneto n. 36 –

TEL 081.19.01.39.69 – FAX 081.009.70.25 -

Pec: andreadilecce@avvocatinapoli.legalmail.it

Avv. Andrea Di Lecce

Avv. Isabella Mennella

Avv. Luigi Mennella

Avv. Raffaella Nocerino

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA (NA)**IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO****RICORSO EX ART. 700 C.P.C.****con contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c.**

PER: la sig.ra **Rosa Speranza** (C.F. SPRRSO64A48L259H), nata lo 08.01.1964, a Torre del Greco (Na) ed ivi residente alla via Cavallo n. 8/L rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Andrea Di Lecce (C.F. DLCNDR75E10L259F) e dall'avv. Isabella Mennella (C.F. MNNSLL77T62L259T), con i quali elettivamente domicilia in Torre del Greco (Na) alla via Vittorio Veneto n. 36 e con domicilio digitale presso la pec: andreadilecce@avvocatinapoli.legalmail.it. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax 081.009.70.25, o all'indirizzo di posta elettronica certificata andreadilecce@avvocatinapoli.legalmail.it.

- **Ricorrente****CONTRO:**

- 1) il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
- 2) l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- 3) l'**Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- 4) l'**Istituto Statale di istruzione secondaria Superiore "Cristoforo Colombo"** di Torre del Greco (Na), in persona del D.S. p.t.;
- 5) l'**Istituto Superiore "Sandro Pertini"** di Afragola, in persona del D.S. p.t.;
- 6) l'**Istituto Comprensivo Statale Gianpietro – Romano** di Torre del Greco (NA), Via A. De Curtis, n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (CF 80030620639), con sede in Napoli alla via Armando Diaz n. 11, avente il seguente indirizzo pec: **ads.na@mailcert.avvocaturastato.it**;

- **Resistenti**

E NEI CONFRONTI DI: tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità territoriale e professionale per l'A.S. 2020/21, inseriti nella graduatoria per "Docente d'istruzione secondaria di II grado A.S. 2020/2021 - rettifica mobilità personale docente ed educativo" dell'UAT Napoli prot. N. 8579 del 29.06.2020, per la medesima fase cui ha preso parte la ricorrente ovvero in quella successiva, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

- **Controinteressati**

PREMESSO CHE

- 1) La docente Speranza è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica lo 01.09.2005 e decorrenza economica lo 01.09.2006, per la classe di concorso **AD00 - sostegno nella scuola media** - per la **scuola secondaria di primo grado** (allegato 1);
- 2) La prof.ssa Speranza ha insegnato sempre sul sostegno (AD00) presso le seguenti scuole (allegato 2):

ANNO SCOLASTICO	SEDE	INDIRIZZO
A.S. 2006/2007 dal 01/09/2006 al 31/08/2007	SEDE DI TITOLARITA': (NAMM10100P) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. VERGA"	Via B. Capodimonte 75/b Napoli
SEDE DI SERVIZIO: (NAMM51800G) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. LEOPARDI" TORRE DEL GRECO (NA), per effetto di Assegnazione Provvisoria		
A.S. 2007/2008 dal 01/09/2007 al 31/08/2008	SEDE DI TITOLARITA': (NAMM10100P) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	"G. VERGA" Via B. Capodimonte 75/b Napoli
SEDE DI SERVIZIO: (NAMM51900B) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "D. MORELLI" TORRE DEL GRECO (NA), per effetto di Assegnazione Provvisoria		
A.S. 2008/2009 dal 01/09/2008 al 31/08/2009	SEDE DI TITOLARITA': (NAMM10100P) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. VERGA"	Via B. Capodimonte 75/b Napoli
SEDE DI SERVIZIO: (NAMM51900B) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "D. MORELLI" TORRE DEL GRECO (NA), per effetto di Assegnazione Provvisoria;		
A.S. 2009/2010 dal 01/09/2009 al 31/08/2010	SEDE DI TITOLARITA': (NAMM10100P) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. VERGA"	Via B. Capodimonte 75/b Napoli



SEDE DI SERVIZIO: (NAMM51900B) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "D. MORELLI" TORRE DEL GRECO (NA), per effetto di Assegnazione Provvisoria;			
A.S. 2010/2011	dal	01/09/2010	al
31/08/2011			
		SEDE DI TITOLARITA': (NAIC8FW00G) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "COMES DON MILANI" Via C. di V. Veneto,19 Portici (NA)	
SEDE DI SERVIZIO: (NAMM51900B) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "D. MORELLI" TORRE DEL GRECO (NA), per effetto di Assegnazione Provvisoria;			
A.S. 2011/2012	dal	SEDE DI TITOLARITA':	
01/09/2011	al	(NAMM27100T) SCUOLA	
31/08/2012		SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. IACCARINO"	
		Via Doglie, 20 Ercolano (NA)	
SEDE DI SERVIZIO: (NAMM51900B) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "D. MORELLI" TORRE DEL GRECO (NA), per effetto di Assegnazione Provvisoria;			
A.S. 2012/2013	dal	SEDE DI TITOLARITA':	
01/09/2012	al	(NAMM27100T) SCUOLA	
31/08/2013		SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. IACCARINO"	
		Via Doglie, 20 Ercolano (NA)	
SEDE DI SERVIZIO: (NAMM51900B) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "D. MORELLI" TORRE DEL GRECO (NA), per effetto di Assegnazione Provvisoria;			
A.S. 2013/2014	dal	SEDE DI TITOLARITA':	
01/09/2013	al	(NAMM27100T) SCUOLA	
31/08/2014		SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. IACCARINO"	
		Via Doglie, 20 Ercolano (NA)	
SEDE DI SERVIZIO: (NAIC8CN00X) IC2 "SAURO - MORELLI" TORRE DEL GRECO (NA), per effetto di Assegnazione Provvisoria;			
A.S. 2014/2015		dal 01/09/2014 al 31/08/2015 SEDE DI TITOLARITA' e DI SERVIZIO: (NAMM8C001T) IC "G. LEOPARDI"	
		via Comandante G.B. Della Gatta, 2 TORRE DEL GRECO (NA);	
A.S. 2015/2016	dal	SEDE DI TITOLARITA' e DI SERVIZIO: (NAMM8C001T) IC "G. LEOPARDI"	
01/09/2015	al		
31/08/2016			
		via Comandante G.B. Della Gatta, 2 TORRE DEL GRECO (NA);	
A.S. 2016/2017	dal	SEDE DI TITOLARITA' e DI SERVIZIO: (NAMM8C001T) IC "G. LEOPARDI"	
01/09/2016	al		
31/08/2017			
		via Comandante G.B. Della Gatta, 2 TORRE DEL GRECO (NA);	



A.S. 2017/2018 dal 01/09/2017 al 31/08/2018	SEDE DI TITOLARITA' e DI SERVIZIO: (NAMM8C001T) IC "G. LEOPARDI"	via Comandante G.B. Della Gatta, 2 TORRE DEL GRECO (NA);
--	--	--

3) Si arriva, poi, all' A.S. 2018/2019 dal 01/09/2018 al 31/08/2019 in cui per effetto di domanda di trasferimento condizionata (allegato 3) presentata alla segreteria dell'IC "G. LEOPARDI" di TORRE DEL GRECO (NA) e trasmessa con nota prot. n° 2651/07 del 21/05/2018 all'USP di Napoli – settore docenti di ruolo S.S. 1° grado sostegno, a seguito comunicazione soprannumerarietà Sc. Sec. 1° grado classe di concorso AD00 (sostegno) prot. n°2322/07-01 del 04/05/2018 alla docente viene assegnata d'Ufficio quale sede di titolarità l'IC "GIAMPIETRO ROMANO" Via A. De Curtis,7 TORRE DEL GRECO (NA), con sede di servizio (NAMM8C001T) IC "G. LEOPARDI" via Comandante G.B. Della Gatta, 2 TORRE DEL GRECO (NA), per effetto di domanda di utilizzazione presentata il 19/07/2018.

4) nell'A.S. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 la docente ha come sede di titolarità assegnata d'Ufficio: IC "GIAMPIETRO ROMANO" Via A. De Curtis,7 TORRE DEL GRECO (NA), con sede di servizio (NAMM8C001T) IC "G. LEOPARDI" via Comandante G.B. Della Gatta, 2 TORRE DEL GRECO (NA) per effetto di domanda di utilizzazione presentata il 10/07/2019;

5) Con provvedimento n. 8579 del 29.06.2020 (allegato 4), la docente è passata di ruolo dalla classe di concorso di sostegno (AD00 -scuola secondaria di primo grado) alla classe di concorso A048 "Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado", con titolarità presso l'Istituto Superiore "Sandro Pertini" (Cod. Mec. NAIS07900T) di Afragola (Na);

6) In data 14.07.2020, la ricorrente ha presentato istanza per l'**assegnazione provvisoria** (allegato 5);

7) Con provvedimento n. 0011300 dello 01.08.2020 (allegato 6), l'Ufficio Ambito Territoriale di Napoli ha accolto la domanda di cui al punto precedente, assegnando alla docente - quale **sede provvisoria** - l'Istituto Statale di istruzione secondaria Superiore "**Cristoforo Colombo**" di Torre del Greco (Na), dove in data 01.09.2020 ha preso servizio;

8) La docente, a seguito del passaggio di ruolo, ha iniziato il periodo di formazione e di prova, svolgendo tutte le attività inerenti al percorso, dovendo, poi, sostenere il colloquio innanzi al Comitato di valutazione (D.M. n. 850/2015, integrato dalla L. 107/2015);

9) In modo del tutto inatteso e inopinato, al momento di presentare domanda n.q. di soprannumeraria in graduatoria interna presso l'Istituto Superiore "Sandro Pertini" di Afragola (Na), **nell'aprile 2021, la docente è venuta a conoscenza, per la prima volta**, che con Decreto n. 9709 del 14.07.2020 (allegato 7) è stata disposta "**la revoca**" del passaggio di ruolo, con conseguente perdita di titolarità presso l'Istituto Superiore "Sandro Pertini". Tale provvedimento di revoca non è mai stato notificato alla ricorrente, né se ne conosce la motivazione. Peraltro, va fatto notare che il provvedimento di revoca, non solo non è mai stato notificato in alcun modo alla docente, ma il potenziale "*avente diritto*" alla cattedra non ha mai avanzato alcuna richiesta



alla scuola capofila o di assegnazione. Ed inoltre, dato ancora più rilevante, **la domanda di assegnazione provvisoria all'I.S. "C. Colombo" di Torre del Greco (NA) è stata accolta in una data successiva (01.08.2020, allegato 6);**

- 10) Con provvedimento n. 0015362 dello **04.09.2020** (allegato 8), con il quale sono state rettificate le sedi di assegnazione, non è stato menzionato il nome dell'istante, ragion per cui si ritiene che l'assegnazione provvisoria all'I.S. "C. Colombo" di Torre del Greco (NA) sia da considerarsi ancora operante, in quanto mai revocata, modificata o rettificata;
- 11) Non risultano emessi provvedimenti che inficino il passaggio di ruolo, nonché l'assegnazione provvisoria presso l'I.S. "C. Colombo" di Torre del Greco (Na);
- 12) Da quanto sino ad ora ricostruito appare evidente che la docente Speranza si è affidata alla condotta della P.A. che in nessuno degli snodi amministrativi sopra riportati ha mai richiamato il Decreto n. 9709 del 14.07.2021, che lo si ribadisce non è mai stato portato a conoscenza della docente. Non basta. Nessuna delle scuole coinvolte (la capofila Pertini di Afragola o la scuola di assegnazione provvisoria "C. Colombo di Torre del Greco") se mai sono state a conoscenza della graduatoria rettificata, in alcun modo hanno dato esito alla procedura amministrativa conseguente, instillando nella docente il legittimo affidamento nella condotta della P.A.;
- 13) A dimostrare l'assoluta confusione della P.A., vi è la **nota prot. n. 0003870 del 10.05.2021**, con la quale la dott.ssa Lucia Cimmino, D.S. dell'Istituto Statale di istruzione secondaria Superiore "**Cristoforo Colombo**" di Torre del Greco (Na), ha inviato agli uffici competenti una richiesta di chiarimenti in merito alla posizione della docente Rosa Speranza, al fine di ottenere disposizioni precise sul proseguo del rapporto di lavoro (allegato 9). Nulla si sa in merito all'esito di questa comunicazione;
- 14) In data 24.05.2021, è stata inviata, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nonché all'Istituto "C. Colombo", un'istanza di azione amministrativa in autotutela e istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990, con protocollo n. 8333 del 24.05.2021, per conoscere il motivo della "revoca", considerato che non è stato specificato. **Ad oggi l'istanza non ha avuto nessun riscontro** (allegato 10);
- 15) In data 24.05.2021 il D.S. dell'I.S. "C. Colombo" di Torre del Greco (Na) ha dato avvio alla procedura **per la riunione del Comitato per la Valutazione dei docenti neoassunti a conclusione delle attività formative senza, però, convocare la prof.ssa Speranza** (allegato 11);
- 16) Con nota prot. n. **0004513 del 28.05.2021**, in riscontro alla missiva della docente Speranza del 25.05.2021, la **dott.ssa Lucia Cimmino, D.S. dell'I.S. "Colombo"** di Torre del Greco (Na), ha inviato un'altra lettera agli uffici competenti (evidentemente non ricevendo alcun tipo di riscontro alla sua precedente comunicazione del 10.05.2021) rilevando che: *"in seguito all'avvenuta conoscenza del provvedimento di revoca del passaggio di ruolo - nota dell'USP n. 9709 del 14.07.2020 - la professoressa Rosa Speranza non risulta avere il titolo idoneo presupposto. Nonostante ciò, affinché venga fatta chiarezza, il sottoscritto Dirigente ha in modo solerte e diligente inviato comunicazione all'USR per ricevere disposizioni in merito. Prendendo atto dei tempi necessari per la definizione amministrativa del procedimento amministrativo che riguarda la prof. Speranza, ha ritenuto opportuno convocare il comitato di valutazione per tutti gli*



altri docenti che hanno una posizione chiara e definita rispetto al titolo di accesso al ruolo. **Ciò non significa che, nelle more, ottenuta una risposta precisa all'USR non si possa procedere alla Sua convocazione**". (allegato 15). Tale circostanza prova, se ancora ve ne fosse la necessità, che anche la scuola di servizio non ha mai ricevuto alcuna comunicazione, venendo a conoscenza della vicenda, **per la prima volta**, a seguito della segnalazione da parte della ricorrente. Ed inoltre mette in evidenza quello che è il periculum del presente ricorso, ossia che nelle more della definizione del giudizio di merito la ricorrente rischi di non potere sostenere l'audizione dinanzi al comitato di valutazione;

17) In data 12.04.2021 la professoressa Speranza - nell'incertezza delle motivazioni del provvedimento di revoca subito "al buio" - ha presentato domanda di passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A048, A.S. 21/22 (allegato 16). Nel perdurare della paradossale vicenda di cui la ricorrente è rimasta vittima, a tale domanda, ancora ad oggi non vi è stata alcuna risposta da parte della P.A. (allegato 17);

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

a vedersi riconosciuto il trattamento giuridico ed economico conseguente all'espletamento dell'anno di servizio presso l'Istituto Statale di istruzione secondaria Superiore "Cristoforo Colombo" di Torre del Greco (Na) per l'anno scolastico 20/21, con conseguente ammissione - anche con riserva - allo svolgimento della prova di valutazione finale il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo a fronte dello svolgimento del servizio effettivamente prestatato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche (Legge del 13.07.2015 n. 107, art. 1, commi 115 e ss), per i seguenti motivi:

1. IN VIA PREGIUDIZIALE: SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

La revoca del passaggio di ruolo della professoressa Speranza e la conseguente perdita di titolarità all'Istituto "S. Pertini" di Afragola hanno determinato il venir meno del diritto della medesima a concludere il periodo di prova e a sostenere il colloquio innanzi alla Dirigente Scolastica dell'Istituto "C. Colombo" (scuola di assegnazione provvisoria) di Torre del Greco (Na) e al Comitato di Valutazione.

È evidente che si tratta di determinazioni assunte dalla P.A. di riferimento con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001 spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo "*le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle Firmato attinenti ai diritti patrimoniali connessi*".

Si tratta, quindi, di un'ipotesi che resta fuori dalla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63 - non comportando alcuna valutazione comparativa tra i candidati né spendita di



discrezionalità – atteso che l’inserimento in graduatoria consegue esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.

Come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato, pronunciandosi proprio sul riparto di giurisdizione in materia, le controversie concernenti la collocazione degli insegnanti nelle graduatorie (permanenti o ad esaurimento) per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento rientrano nella giurisdizione ordinaria (ex multis Cass. Sez. Un., sentenza n. 22805 del 10 novembre 2010; n. 12348 del 28 maggio 2007; n. 3677 del 16 febbraio 2009; Ad. Plen. del Cons. di Stato sentenze nn. 11/2011 e 11/2013; Tar Lazio – Roma, sez. III, sentenza n. 7458 del 25 maggio 2015; sez. III bis, n. 1021 del 30 gennaio 2012).

Più di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito come, in considerazione della situazione giuridica protetta, della natura dell’attività esercitata dall’amministrazione e dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, nella materia *de qua* debba affermarsi la giurisdizione ordinaria (Cons. di Stato, sez. VI, sentenza dell’8 luglio 2015, n. 3415).

Il Consiglio di Stato ha, in particolare, evidenziato che nell’ipotesi in questione *“si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi, pertanto, esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale”*.

Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo.

Con riguardo alla natura dell’attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata, si è evidenziato che gli atti che vengono in considerazione non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.

Peraltro, con la citata sentenza, il Consiglio di Stato si è pronunciato proprio su un caso identico a quello di specie, dove oggetto di censura era, non la giusta collocazione nella graduatoria, ma l’esclusione dalla stessa.

Il Consiglio di Stato ha affermato: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all’interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria medesima.*

In entrambi i casi, l’aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno.

Del resto, la verifica dei requisiti per l’inserimento non richiede alcun esercizio di amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.



Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite è la pretesa all'inserimento in graduatoria, immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa [...] Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, confermarsi la sentenza appellata che ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario".

2. SULLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS.

2.1 Violazione della Legge del 107/2015 con riferimento all'art. 1 commi 115 e ss.

Da quanto dedotto in fatto, appare evidente che l'odierna ricorrente è rimasta vittima di una totale mancanza di informazione ed azione da parte della P.A.

La docente Speranza ha presentato in termini le proprie domande; ha preso servizio presso la scuola indicata dalla P.A.; ha ricevuto il trattamento economico per le prestazioni lavorative regolarmente rese, ed ora si trova nella paradossale situazione per cui non è stata convocata dalla scuola, presso la quale ha svolto il suo anno di prova, a sostenere il colloquio finale a causa della catena di fatti già rappresentati in premessa.

In ordine al periodo di prova va evidenziato il combinato disposto dai commi 115 e ss. dell'art. 1 della L. 107/2015, in cui si legge "COMMA 115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo" di poi, il COMMA 116 prevede che "Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del **servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni**, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche".

È provato, per tabulas (allegati 2 e 18), che la ricorrente ha svolto almeno 180 gg di servizio effettivo per cui il diritto a sostenere il colloquio finale e la conseguente effettiva immissione in ruolo è indiscutibile. La condotta della Dirigente Scolastica che non ha convocato la ricorrente è pertanto lesiva dei diritti riconosciuti dalla legge e conseguentemente la docente Speranza deve essere ammessa con riserva della verifica nel merito delle sue pretese a sostenere la prova che inderogabilmente va tenuta entro e non oltre il completamento del presente anno scolastico 20/21, data per la quale la scuola C. Colombo ha già effettuato le convocazioni omettendo quella della ricorrente (allegato 11).

2.2 Violazione e falsa applicazione dell'O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 artt. 6 e 16.

L'art. 16 (modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo) dell'O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 prevede che "3. Per le eventuali revoche, rinunce e regolarizzazioni si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento". A fronte di questo rinvio è chiaramente applicabile anche l'art. 6 comma 3 in cui si legge che "Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso l'Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito nel portale ISTANZE ON LINE".

Ebbene la ricorrente non ha ricevuto alcuna e-mail di questo tipo, pertanto nulla poteva sapere di una procedura amministrativa avvenuta a sua totale insaputa e per la quale le obbligatorie comunicazioni non sono mai state effettuate. Anche in questo caso la docente non poteva che fondare la sua azione e convincimento sull'affidamento della condotta della P.A.

3. SULLA SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA.



Quanto al *periculum in mora* non è chi non veda come il mancato invito e successivo espletamento della prova finale impedisca dopo un anno di regolare lavoro presso la scuola C. Colombo di Torre del Greco (NA) di sottoporsi ad un colloquio il cui positivo superamento determinerà l'effettiva immissione in ruolo con un danno in termini di trattamento giuridico ed economico, danno che ci si riserva sin da ora di richiedere nel merito, così arrecando all'odierna ricorrente un pregiudizio imminente, grave e irreparabile.

L'urgenza è di facile evidenza, rinvenibile nell'imminente convocazione degli altri docenti (allegato 11) che nella stessa scuola stavano svolgendo il loro anno di prova. Si deve pertanto ritenere che il *periculum in mora* sussista *in re ipsa*.

Il danno grave e irreparabile, quale quello di rimanere esclusi dal completamento dell'anno di prova e il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l'adozione del provvedimento cautelare.

L'esclusione, infatti, determinando l'impossibilità di essere immessa in ruolo, implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito

Tutto ciò esposto, la docente Speranza come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

a Codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di Torre Annunziata (NA), in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. affinché Voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, con decreto *inaudita altera parte*, da confermare con successiva ordinanza in contraddittorio, ovvero in via di subordine, qualora non ritenesse pregiudizievole il decorso del tempo per la convocazione delle parti, con ordinanza, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio:

- 1) **In via preventiva:** ammettere con riserva la ricorrente alla valutazione finale del periodo di prova per l'anno scolastico 20/21 presso la scuola "C. Colombo" di Torre del Greco (NA);
- 2) Dichiarare nullo e/o illegittima la revoca subita dall'odierna ricorrente e per l'effetto:
 - a. ritenere e dichiarare sussistente il diritto della docente Speranza a sostenere la valutazione finale del periodo di prova presso la scuola "C. Colombo" di Torre del Greco (NA),
 - b. ritenere e dichiarare sussistente il diritto della docente Speranza ad ottenere e/o conservare il trattamento giuridico ed economico afferente al lavoro svolto nell'anno scolastico 20/21 presso la scuola "C. Colombo" di Torre del Greco (NA)

Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge.

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con la nota di accesso agli atti. Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Ai fini del T. U. n. 115/02 si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il contributo unificato pari ad € 259,00

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 24.01.2006;



- 2) certificato di servizio della ricorrente;
- 3) domanda di trasferimento condizionata;
- 4) provvedimento n. 8579 del 29.06.2020;
- 5) istanza di assegnazione provvisoria;
- 6) provvedimento n. 0011300 dello 01.08.2020;
- 7) decreto n. 9709 del 14.07.2020;
- 8) provvedimento n. 0015362 dello 04.09.2020;
- 9) lettera nota prot. n. 0003870 del 10.05.2021 della D.S. Lucia Cimmino;
- 10) istanza di azione amministrativa in autotutela e istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990;
- 11) lettera del 24.05.2021 di convocazione del Comitato di Valutazione;
- 12) O.M. n. 182 del 23.03.2020;
- 13) Copia webmail istruzione;
- 14) Copia carta d'identità;
- 15) Lettera nota prot. n. 0004513 del 28.05.2021 della D.S. Lucia Cimmino;
- 16) domanda di passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A048 A.S. 21/22;
- 17) esito della domanda di passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A048 A.S. 21/22;
- 18) Certificato servizio anno scolastico 20/21.

Torre del Greco (NA), li 14.06.2021

Avv. Andrea Di Lecce

Avv. Isabella Mennella

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori, in qualità di difensori della Prof.ssa Rosa Speranza nata lo 08.01.1964 a Torre del Greco (Na) ed ivi residente alla via Cavallo n. 8, in adempimento del mandato in calce al presente atto.

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a sostenere la valutazione finale del periodo di prova presso la scuola "C. Colombo" di Torre del Greco (NA), e ad ottenere e/o conservare il trattamento giuridico ed economico afferente al lavoro svolto nell'anno scolastico 20/21 presso la scuola "C. Colombo" di Torre del Greco (NA);
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie per la classe di concorso indicate in domanda sarebbero dalla medesima scavalcati in graduatoria per punteggio;



- vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione;
- sussistendo, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la ricorrente non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento;

CHIEDONO

all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito di volere autorizzare, esclusivamente per i controinteressati la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web del:

1. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica;
2. l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore;
3. l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore;
4. l'Istituto Statale di istruzione secondaria Superiore "Cristoforo Colombo" di Torre del Greco (Na), in persona del D.S. p.t.;
5. l'Istituto Superiore "Sandro Pertini" di Afragola, in persona del D.S. p.t.;
6. Istituto Comprensivo Statale Gianpietro – Romano di Torre del Greco (NA), Via A. De Curtis, n. 7

Con Osservanza

Torre del Greco (NA), li 14.06.2021

Avv. Andrea Di Lecce

Avv. Isabella Mennella

